



Le opere realizzate negli **edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti** in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettono l'utilizzo da parte delle persone con disabilità possono essere dichiarate "inagibili"? 

 **Sì.** Ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 380/01, tali opere possono essere dichiarate inagibili e il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della l.n. 104/92, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone con disabilità e puniti con **l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro** e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida Anffas sul tema cliccando [qui](#)